

---

## Diminuiscono gli interessi di mora

**Autore:** Massimiliano Casto

**Fonte:** Città Nuova

**Finalmente giunge dal fisco una importante e positiva novità per chi è alle prese con le cartelle di pagamento per tasse e tributi.**

**Dal 1° luglio 2019 sono diventati meno cari gli interessi di mora** per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi) versate oltre il limite di sessanta giorni dalla notifica della cartella. Lo ha stabilito un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 maggio 2019 e **il tasso da applicare passa dal 3,01 al 2,68 per cento**. L'adeguamento è previsto dall'art. 13 del Dlgs 159/2015 e viene fissato annualmente tenendo conto della media dei tassi bancari attivi, certificata dalla Banca d'Italia, riferita, in questo caso, al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, **si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi**. La notizia è stata divulgata attraverso in canale "FiscoOggi" dell'Agenzia delle Entrate, in cui viene spiegato che a definire «la determinazione annuale degli interessi è appunto il decreto legislativo 159/2015 il quale stabilisce che l'adeguamento venga fissato con provvedimento del direttore dell'Agenzia». **Il nuovo tasso di interesse da applicare in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è già operativo a partire dal primo luglio e rimarrà bloccato per un anno** e fino al nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tema di interessi sulle cartelle di pagamento, è utile ricordare che è sempre molto importante per **il contribuente fare molto attenzione al calcolo degli interessi indicati nella cartella che viene notificata**. Infatti la cartella che non riporta il calcolo degli interessi sul debito tributario preteso è nulla, in quanto non consente al contribuente che l'ha ricevuta di verificare la correttezza della pretesa dell'amministrazione e quindi di difendersi adeguatamente. Per confermare questo interessante principio è intervenuta più volte la Cassazione con varie sentenze. In linea generale i giudici di legittimità ritengono che **deve essere annullata ogni cartella che riporta solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare le modalità attraverso le quali si giunge a tale importo**, e non specificando neanche le singole aliquote prese a base delle varie annualità.